

REPERTORIO N. 118

fasc. 01.06.01/56/2022

REPUBBLICA ITALIANA

CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

CONVENZIONE EX ARTT. 26 L. N. 488/1999 E 1, COMMA 499, L. N.

208/2015 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI

“MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO” DEGLI

IMMOBILI DI PROPRIETÀ O IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AVENTI SEDE NEL

TERRITORIO REGIONALE, NONCHÉ LORO CONSORZI E

ASSOCIAZIONI, OLTRE A ENTI PUBBLICI DI CARATTERE NON

ECONOMICO A ESSI EQUIPARATI QUANTO ALLA NORMATIVA

DI ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE, PER UN

PERIODO DI VENTQUATTRO MESI, SUDDIVISA IN TRE LOTTI

FUNZIONALI (TERRITORIALI). LOTTO 1: CIG 9521109BB1 cui

inerisce la prima convenzione (convenzione n. 1) - LOTTO 2: CIG

9521140548 cui inerisce la seconda convenzione (convenzione n. 2) -

LOTTO 3: CIG 9521170E07 cui inerisce la terza convenzione (convenzione

n. 3) fermo restando che, esse, (tutte e tre insieme infra “Convenzioni”) sono

incorporate in un unico atto documento, che è il presente.

Oggi, ventisei marzo, nell'anno duemilaventiquattro (26/03/2024) alle ore

14,12, avanti a me avanti a me Dott.ssa Maria Riva, Segretario Generale e in

tale qualità Ufficiale Rogante, presso la sede della Città Metropolitana di

Bologna, sita in Bologna (BO), via Zamboni n. 13, in assenza di testimoni per

avervi le parti contraenti, me consenziente e avendone i requisiti di legge,

espressamente rinunciato, intervengono nel presente contratto:

Riproduzione cartacea ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 del documento informatico sottoscritto digitalmente da RIVA MARIA il 26/03/2024 15:16:27
Riproduzione cartacea ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 del documento informatico sottoscritto digitalmente da FRANCESCA MONARI il 26/03/2024 15:15:16
Riproduzione cartacea ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 del documento informatico sottoscritto digitalmente da CACCAVALE VINCENZO il 26/03/2024 15:11:19
Protocollo Generale: 2024 / 20257 del 26/03/2024

Riproduzione cartacea ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 del documento informatico sottoscritto digitalmente da RIVA MARIA il 26/03/2024 15:16:27
Riproduzione cartacea ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 del documento informatico sottoscritto digitalmente da FRANCESCA MONARI il 26/03/2024 15:15:16
Riproduzione cartacea ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 del documento informatico sottoscritto digitalmente da CACCAVALE VINCENZO il 26/03/2024 15:11:19
Protocollo Generale: 2024 / 20257 del 26/03/2024

- Dott.ssa Francesca Monari nata a Bologna (BO) il 5/11/1969, domiciliata per la carica presso la sede della Città metropolitana di Bologna, via Zamboni n. 13 – Bologna, che interviene nel presente atto nella sua qualità di Dirigente del Settore Affari generali e istituzionali, appalti metropolitani e partecipazioni societarie e Referente unico del Soggetto Aggregatore dell'Ente (C.F./P. IVA 03428581205), in nome, per conto e nell'interesse esclusivo del quale agisce, in conformità agli artt. 107 del D.Lgs. 267/2000, 39 dello Statuto, nonché 32, comma 14, D.Lgs. 50/2016, per dare esecuzione alla determinazione dirigenziale n. 1193 – PG n. 32836 del 30/05/2023;

E

L'ing. Vincenzo Caccavale, nato a Napoli il 31/7/1981, in qualità di procuratore speciale (giusta procura a ministero notaio Dott.ssa Concetta Capone di San Felice a Canello in data 13.2.2018 Rep. n. 1098/790 in atti al PG n. 16794/2024 e allegata al presente atto, sub "A") della società Safety Management Service S.p.A., (d'ora innanzi "Fornitore"), con sede legale in Napoli, via Agostino Depetris n. 88 e ivi domiciliato ai fini del presente atto. L'Ente e il Fornitore sono infra denominati insieme "Parti".

Io, Segretario Generale rogante, dichiaro di aver accertato l'identità personale e la qualifica di detti comparenti, i quali mi chiedono di ricevere il presente atto al quale premettono

CHE

1. la Città metropolitana di Bologna, iscritta nell'elenco dei Soggetti Aggregatori ex delibera A.n.ac. n. 643 del 22 settembre 2021, come previsto dall' art. 9, comma 2, D.L. n. 66/2014, convertito in L. n. 89/2014, ai sensi dell'art. 1, comma 499, della L. n. 208/2015 può «stipulare, per gli ambiti

Riproduzione cartacea ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 del documento informatico sottoscritto digitalmente da RIVA MARIA il 26/03/2024 15:16:27
Riproduzione cartacea ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 del documento informatico sottoscritto digitalmente da FRANCESCA MONARI il 26/03/2024 15:15:16
Riproduzione cartacea ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 del documento informatico sottoscritto digitalmente da CACCAVALE VINCENZO il 26/03/2024 15:11:19
Protocollo Generale: 2024 / 20257 del 26/03/2024

territoriali di competenza, le convenzioni di cui all'art. 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i. L'ambito territoriale di competenza dei soggetti di cui al presente comma coincide con la regione di riferimento esclusivamente per le categorie merceologiche e le soglie individuate con il d.p.c.m. di cui al comma 3»;

2. l'Ente ha espletato una procedura aperta, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, suddivisa in tre lotti funzionali, per la stipula di una Convenzione avente ad oggetto la prestazione del servizio di "MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO" (ricompreso nella categoria "Manutenzione Impianti" di cui al d.p.c.m. 11 luglio 2018). Alla suddetta Convenzione possono aderire tutte le pubbliche amministrazioni aventi sede nelle province di Bologna, Ferrara e Modena (per il Lotto 1), Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini (per il Lotto 2), Reggio Emilia, Parma e Piacenza (per il Lotto 3) nonché loro consorzi o associazioni, oltre ad enti pubblici di carattere non economico ad essi equiparati quanto alla normativa di acquisizione di lavori, servizi e forniture, fatta eccezione per quelli sanitari;

3. la suddetta procedura si è conclusa il 6/04/2023, con la proposta di aggiudicazione, al Fornitore suindicato (cfr. verbale seduta della Commissione Giudicatrice PG n. 20659 del 6/04/2023; confermata, per quanto occorrer possa, con nota del Seggio di gara come da verbale acquisito in atti al PG n. 24815 del 27/04/2023);

4. con determinazione dirigenziale n. 1193/2023 - PG n. 32836 del 30/05/2023 sono stati approvati gli esiti di gara ed è stato aggiudicato il servizio; l'aggiudicazione è divenuta efficace in ragione dell'esito positivo delle verifiche sul possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara (in un primo

Riproduzione cartacea ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 del documento informatico sottoscritto digitalmente da RIVA MARIA il 26/03/2024 15:16:27
Riproduzione cartacea ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 del documento informatico sottoscritto digitalmente da FRANCESCA MONARI il 26/03/2024 15:15:16
Riproduzione cartacea ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 del documento informatico sottoscritto digitalmente da CACCAVALE VINCENZO il 26/03/2024 15:11:19
Protocollo Generale: 2024 / 20257 del 26/03/2024

momento in data 29/05/2023, verifiche successivamente reiterate per le ragioni indicate nel riferimento istruttorio PG n. 4985 del 26/01/2024 e positivamente concluse), documenti tutti conservati agli atti al fascicolo;

5. la comunicazione dell'aggiudicazione, come previsto dall'art. 76 comma 5 lett. a) del D. lgs. n. 50/2016, è stata inviata agli offerenti in data 1/06/2023 con nota PG n. 33486/2023; pertanto, ai sensi dell'art. 32 comma 9 del medesimo citato decreto, il termine dilatorio necessario è decorso;

6. il Fornitore, risultato aggiudicatario di tutti e tre i Lotti, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a erogare il servizio oggetto delle presenti Convenzioni, eseguendo gli Ordinativi di Fornitura anche Aggiuntivi (d'ora innanzi rispettivamente "OF" e "OAF") emessi dagli Enti Contraenti alle condizioni, modalità e termini così come definiti nelle presenti Convenzioni e nei documenti ivi richiamati;

7. ciascuna delle presenti e contestuali Convenzioni costituisce, a tutti gli effetti, un contratto normativo che regola preventivamente i rapporti futuri tra il Fornitore e gli enti che ad essi aderiranno, se e in quanto, tramite l'emissione di OF e OAF, verranno a perfezionarsi i singoli contratti, nei quali saranno specificati i servizi e il relativo ammontare, secondo le modalità e i termini descritti nelle Convenzioni stesse e nei documenti in esse richiamati, i quali ne costituiscono parte integrante e sostanziale. Il presente contratto normativo costituirà parte integrante degli OF/OAF e, pertanto, le Parti si obbligano a dare attuazione alla disciplina ivi prevista, come integrata dai documenti qui espressamente richiamati;

8. l'obbligo del Fornitore di prestare il relativo servizio sussiste fino alla concorrenza dell'importo massimo spendibile per ciascuno dei tre lotti, anche

Riproduzione cartacea ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 del documento informatico sottoscritto digitalmente da RIVA MARIA il 26/03/2024 15:16:27
Riproduzione cartacea ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 del documento informatico sottoscritto digitalmente da FRANCESCA MONARI il 26/03/2024 15:15:16
Riproduzione cartacea ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 del documento informatico sottoscritto digitalmente da CACCAVALE VINCENZO il 26/03/2024 15:11:19
Protocollo Generale: 2024 / 20257 del 26/03/2024

a seguito dell'esercizio dei diritti di opzione, di proroga contrattuale e di rinnovo previsti dal par. 4.1 del Disciplinare, secondo le modalità e i termini disciplinati dal successivo art. 4, nonché da tutta la documentazione di gara, oltre che in riferimento ai prezzi di aggiudicazione;

9. il suddetto Fornitore dichiara che quanto risulta dalle presenti Convenzioni, dal Disciplinare di gara, dal Capitolato Tecnico e Prestazionale (d'ora innanzi "Capitolato") e dai relativi allegati, definisce in modo adeguato e completo la disciplina dei servizi e l'oggetto delle prestazioni da eseguire;

10. dalle presenti Convenzioni e dagli atti in esse espressamente richiamati non derivano obbligazioni in capo al Soggetto Aggregatore nei confronti del Fornitore, considerato che vengono negli stessi individuati i soggetti legittimati ad aderirvi (mentre il relativo iter di adesione è contenuto nel capitolato), nonché le condizioni generali dei contratti che verranno conclusi dai singoli Enti con l'emissione dei relativi OF/OAF;

11. la Città metropolitana di Bologna non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile per atti o attività degli Enti contraenti; parimenti, ciascun Ente contraente potrà essere considerato responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli OF/OAF emessi;

12. il Fornitore, al fine della stipula delle presenti Convenzioni, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016, a garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte con la stipula delle tre Convenzioni e dei relativi OF/OAF, nonché per il risarcimento dei danni conseguenti all'eventuale inadempimento delle obbligazioni medesime, ha prestato garanzia definitiva, unica per i tre lotti, costituita con polizza fideiussoria n. 2402719 rilasciata in data 23/01/2024 e relativa appendice n. 1 rilasciata in data 1/03/2024, agli atti

Riproduzione cartacea ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 del documento informatico sottoscritto digitalmente da RIVA MARIA il 26/03/2024 15:16:27
 Riproduzione cartacea ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 del documento informatico sottoscritto digitalmente da FRANCE\$CA MONARI il 26/03/2024 15:15:16
 Riproduzione cartacea ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 del documento informatico sottoscritto digitalmente da CACCAVALE VINCENZO il 26/03/2024 15:11:19
 Protocollo Generale: 2024 / 20257 del 26/03/2024

in fascicolo PG 15565 del 7/03/2024 da Coface – Compagnie Française d'Assurance pour le Commerce Extérieur S.A. – Rappresentanza generale per l'Italia, di importo pari a € 240.480,00, in favore del Soggetto Aggregatore e degli Enti Contraenti;

14. il Fornitore è in possesso della polizza assicurativa n. 114397365, agli atti in fascicolo PG n. 19720 del 25/03/2024 con massimale di € 7.000.000,00 - per sinistro, per persona, per cosa - e dunque non inferiore a € 6.012.000,00 a copertura del rischio di responsabilità civile, per lo svolgimento di tutte le attività dell'appalto, a beneficio del Soggetto Aggregatore, degli Enti contraenti e dei terzi, per l'intera durata delle presenti Convenzioni e di ogni OF e OAF;

15. il Fornitore ha rimborsato le spese di pubblicazione del bando e dell'avviso di esito di gara, come da documentazione agli atti al fascicolo PG n. 15568/2024;

16. Le presenti e contestuali Convenzioni, compresi i relativi allegati, vengono quindi sottoscritte dalle Parti con firma digitale ai sensi del D.lgs. n. 82/2005.

SEZIONE I: CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Art. 1 – Premesse e documenti contrattuali

Costituiscono parte integrante delle presenti Convenzioni e concorrono a determinarne il contenuto:

- le premesse di cui sopra e i documenti ivi richiamati;
- il Disciplinare di gara;
- il Capitolato Tecnico e Prestazionale e i documenti a esso allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

- le Offerte Tecniche e le Offerte Economiche complete dei relativi allegati relative ai Lotti 1, 2 e 3 della procedura in oggetto, identificate al PI036113-23 della piattaforma SATER;
 - la procura speciale a ministero notaio Dott.ssa Concetta Capone di San Felice a Canello in data 13.2.2018 Rep. n. 1098/790 conferita all'ing. Vincenzo Caccavale;
 - il Patto di integrità, sottoscritto in fase di gara;
 - la garanzia definitiva, unica per i tre lotti cui le presenti Convenzioni si riferiscono, prestata ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 acquisita agli atti al PG n. 15565/2024;
 - l'Allegato 1 allo schema unico di convenzione: Accordo per il trattamento dei dati personali.
- Tutti i documenti sopra citati, seppur non materialmente riportati nel testo del presente contratto, sono pienamente conosciuti dalle parti, vengono dai contraenti sottoscritti mediante apposizione di firma digitale e conservati agli atti al PG n. 20064 del 26/03/2024 e al PG 20213 del 26/03/2024 a cura del Settore Affari generali e istituzionali, appalti metropolitani e partecipazioni societarie.
- Si applicano alle presenti Convenzioni le definizioni contenute nell'art. 1 del Capitolato.
- Art. 2. - Caratteristiche dell'appalto**
1. L'appalto in oggetto, pur prevedendo prestazioni di servizi e lavori, in linea con le disposizioni normative nazionali e dell'Unione Europea (art. 28 del D.Lgs. n. 50/2016; artt. 2 e 3 e considerando 8 della direttiva 2014/24/UE) e con le interpretazioni dell'A.N.AC. (Det. n. 7/2015) si qualifica come appalto

Riproduzione cartacea ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 del documento informatico sottoscritto digitalmente da RIVA MARIA il 26/03/2024 15:16:27
Riproduzione cartacea ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 del documento informatico sottoscritto digitalmente da FRANCESCA MONARI il 26/03/2024 15:15:16
Riproduzione cartacea ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 del documento informatico sottoscritto digitalmente da CACCAVALE VINCENZO il 26/03/2024 15:11:19
Protocollo Generale: 2024 / 20257 del 26/03/2024

di servizi secondo il criterio della prevalenza, in quanto la percentuale di lavori è meramente minimale, residuale ed eventuale.

Art. 3. - Oggetto delle Convenzioni

1. Le presenti Convenzioni hanno a oggetto il Servizio di “Manutenzione degli impianti antincendio” degli immobili di proprietà o in uso a qualunque titolo alle pubbliche amministrazioni aventi sede nel territorio regionale - Province Bologna, Ferrara e Modena (per il lotto 1), Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini (per il lotto 2) e Reggio Emilia, Parma e Piacenza (per il lotto 3) - nonché loro consorzi e associazioni, oltre a enti pubblici di carattere non economico a essi equiparati quanto alla normativa di acquisizione di lavori, servizi e forniture, legittimati ad aderire alle presenti Convenzioni, come esplicitato nel dettaglio agli artt. 4 e 5 del Capitolato.

2. Con la sottoscrizione di ciascuna delle Convenzioni, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente, nei confronti di tutti gli Enti che aderiranno alla medesima, a fornire i suddetti servizi secondo quanto previsto nel Capitolato, nonché nell'Offerta Tecnica ed Economica. Il Servizio di manutenzione degli impianti antincendio è articolato nelle diverse attività di cui all'art. 20 del Capitolato.

3. Tutte le attività sono remunerate attraverso il pagamento di un corrispettivo a canone ed extra canone di cui all'art. 25 del Capitolato.

4. Il singolo servizio può, pertanto, essere ordinato dall'Amministrazione nel rispetto dell'Ordinativo Minimo (art. 7 comma 4 del Capitolato).

Art. 4. Durata delle Convenzioni, opzioni e durata dei contratti attuativi

4.1. Durata delle Convenzioni

1. La durata di ciascuna delle Convenzioni oggetto del presente documento, intesa come il periodo entro il quale gli Enti Contraenti possono emettere

Riproduzione cartacea ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 del documento informatico sottoscritto digitalmente da RIVA MARIA il 26/03/2024 15:16:27
Riproduzione cartacea ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 del documento informatico sottoscritto digitalmente da FRANCESCA MONARI il 26/03/2024 15:15:16
Riproduzione cartacea ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 del documento informatico sottoscritto digitalmente da CACCAVALE VINCENZO il 26/03/2024 15:11:19
Protocollo Generale: 2024 / 20257 del 26/03/2024

ordinativi di fornitura, vale a dire stipulare contratti con il Fornitore, anche aggiuntivi, è pari a 24 (ventiquattro) mesi dalla data della presente sottoscrizione, fatto salvo l'esercizio dei diritti di opzione di seguito descritti.

4.2. Opzioni ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 50/2016

1. Qualora, prima di detta scadenza il massimale si esaurisca integralmente o in misura pari a circa il 95% del suo importo, conformemente alla funzione di aggregazione della spesa ex lege attribuita, il SA ha la facoltà di rinnovare ciascuna delle convenzioni per un periodo massimo di 12 (dodici) mesi e per un importo pari alla metà del massimo di quello originario, al netto degli oneri per la sicurezza e dell'I.V.A. agli stessi prezzi, patti e condizioni.

2. Qualora allo spirare del termine di 24 (ventiquattro) mesi il massimale non sia esaurito, il SA ha la facoltà di prorogare la durata di ciascuna delle Convenzioni fino al suo esaurimento e, comunque, per un periodo non superiore a 12 (dodici) mesi, agli stessi prezzi, patti e condizioni.

3. Qualora il massimale residuo sia pari a circa il 5%, essendo stato circa il 95% già consumato, e per tre mesi consecutivi a far tempo dalla data del verificarsi di tale evento, non siano stati emessi OF, il SA ha la facoltà di recedere da ciascuna delle Convenzioni.

4. Restano in capo agli Enti Contraenti, qualora ne ricorrano i presupposti, le modifiche in corso di esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 106, commi 1, lett. b), c), d), e), 2 e 12, come previsto dal par. 4.1 del Disciplinare.

5. Ferma restando la validità ed efficacia delle Convenzioni e dei singoli OF, non sarà più possibile aderire alle stesse qualora sia esaurito il quantitativo massimo previsto.

6. Le presenti Convenzioni rimangono valide, efficaci e vincolanti per la

Riproduzione cartacea ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 del documento informatico sottoscritto digitalmente da RIVA MARIA il 26/03/2024 15:16:27
Riproduzione cartacea ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 del documento informatico sottoscritto digitalmente da FRANCE\$CA MONARI il 26/03/2024 15:15:16
Riproduzione cartacea ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 del documento informatico sottoscritto digitalmente da CACCIAVALE VINCENZO il 26/03/2024 15:11:19
Protocollo Generale: 2024 / 20257 del 26/03/2024

regolamentazione degli OF/OAF dalla data delle loro stipulazioni e per tutta la durata dei medesimi.

4.3 - Durata dei contratti Attuativi

1. I singoli OF stipulati dagli Enti Contraenti hanno durata pari a 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data della loro emissione, anche in caso di intervenuta scadenza delle Convenzioni.

2. Dalla data di sottoscrizione dell'OF, e non oltre la data di scadenza del medesimo, gli Enti contraenti hanno facoltà di emettere Ordinativi Aggiuntivi di Fornitura, c.d. OAF, ovvero contratti modificativi/integrativi degli OF, per modifica del patrimonio oggetto del servizio ovvero per prestazioni extracanone, nei limiti del 20% dell'importo dell'OF (v. art. 8 del Capitolato): il termine di scadenza dei singoli OAF coincide con il termine di scadenza dell'OF di cui costituiscono contratti modificativi/integrativi.

3. Resta, altresì, espressamente inteso che, qualora per qualsiasi motivo cessi l'efficacia di una o più tra le Convenzioni ovvero di uno o più tra gli OF, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi.

Art. 5 - Disciplina applicabile e criterio di prevalenza

1. L'erogazione dei servizi oggetto degli OF è regolata dal diritto italiano. In particolare:

a) dalle clausole delle presenti Convenzioni, dal Disciplinare, dal Capitolato, dai loro allegati e dagli atti ivi richiamati, dall'Offerta Tecnica e dall'Offerta Economica del Fornitore, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra le parti relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;

Riproduzione cartacea ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 del documento informatico sottoscritto digitalmente da RIVA MARIA il 26/03/2024 15:16:27
Riproduzione cartacea ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 del documento informatico sottoscritto digitalmente da FRANCESCA MONARI il 26/03/2024 15:15:16
Riproduzione cartacea ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 del documento informatico sottoscritto digitalmente da CACCIAVALE VINCENZO il 26/03/2024 15:11:19
Protocollo Generale: 2024 / 20257 del 26/03/2024

b) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 applicabile ratione temporis e, comunque, dalle norme di settore in materia di appalti pubblici, nonché dalle norme del diritto dell'Unione Europea;

c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore.

2. In caso di difformità interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato e suoi allegati e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, prevarranno le disposizioni del primo.

Art. 6 - Esecuzione dei servizi in convenzione

1. I servizi in convenzione devono essere eseguiti in conformità a quanto previsto nel Capitolato, come eventualmente migliorato in Offerta Tecnica, cui integralmente si rimanda.

2. Resta inteso che i servizi e, in generale, le prestazioni contrattuali oggetto dell'appalto dovranno essere conformi a tutte le norme legislative e regolamentari applicabili, siano esse di carattere generale o speciale, purché inerenti alle relative categorie merceologiche; in particolare, dovranno essere conformi a quelle di carattere tecnico e di sicurezza, anche sopravvenute alla stipula degli OF/OAF, nonché alle specifiche caratteristiche minime del Capitolato e relativi allegati.

Art. 7 - Soggetti legittimati ad aderire alle Convenzioni

1. Sono legittimati ad aderire alle presenti Convenzioni le Pubbliche Amministrazioni come definite dall'art. 1 comma 2 D.lgs. n. 165/2001, gli Enti non sanitari, i soggetti di cui all'art. 2 comma 573 L. n. 244/07 e i movimenti politici, ex art. 24 comma 3 L. n. 289/2002, aventi sede nelle province del territorio della Regione Emilia Romagna di cui ai lotti 1, 2 e 3, secondo le modalità previste all'art. 4 del Capitolato.

Riproduzione cartacea ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 del documento informatico sottoscritto digitalmente da RIVA MARIA il 26/03/2024 15:16:27
Riproduzione cartacea ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 del documento informatico sottoscritto digitalmente da FRANCE\$CA MONARI il 26/03/2024 15:15:16
Riproduzione cartacea ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 del documento informatico sottoscritto digitalmente da CACCAVALE VINCENZO il 26/03/2024 15:11:19
Protocollo Generale: 2024 / 20257 del 26/03/2024

2. Il ricorso alle presenti Convenzioni da parte delle singole Amministrazioni

Contraenti deve avvenire in conformità a quanto illustrato all'art. 4 del Capitolato, rubricato “Soggetti legittimati e modalità di adesione”.

3. I servizi attivati dovranno essere erogati dal Fornitore necessariamente con le modalità stabilite dalla Convenzione relativa al lotto di riferimento, come integrata dal Capitolato e dalla relativa Offerta Tecnica presentata dal Fornitore stesso per ciascun lotto della procedura in oggetto.

Art. 8 - Garanzia definitiva

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 103 D.lgs. n. 50/2016, a garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte con la stipula delle presenti Convenzioni e dei relativi OF/OAF, nonché per il risarcimento dei danni conseguenti all'eventuale inadempimento delle obbligazioni medesime, il Fornitore ha prestato la citata garanzia definitiva in favore del SA e degli Enti Contraenti.

2. La garanzia opera nei confronti del SA, a far data dalla sottoscrizione delle Convenzioni, e nei confronti degli Enti Contraenti, a far data dalla emissione degli OF/OAF, rispettivamente per tutta la durata dei medesimi e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dagli stessi.

3. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione entro e non oltre il termine perentorio di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dal SA, pena la risoluzione delle Convenzioni e dei singoli OF cui la penale o qualsiasi altra causa fanno riferimento.

4. La garanzia è progressivamente svincolata secondo quanto previsto dall'art.

Riproduzione cartacea ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 del documento informatico sottoscritto digitalmente da RIVA MARIA il 26/03/2024 15:16:27
 Riproduzione cartacea ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 del documento informatico sottoscritto digitalmente da FRANCE\$CA MONARI il 26/03/2024 15:15:16
 Riproduzione cartacea ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 del documento informatico sottoscritto digitalmente da CACCIAVALE VINCENZO il 26/03/2024 15:11:19
 Protocollo Generale: 2024 / 20257 del 26/03/2024

103 comma 5 e dall'art. 102 D.lgs. n. 50/2016. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta del SA.

5. Ai fini dello svincolo progressivo, è ammessa altresì la possibilità che le dichiarazioni di conformità relative a ciascun OF, di cui al citato art. 102 D.lgs. n. 50/2016, così come rilasciate dagli Enti Contraenti, siano inviate al SA dal Fornitore.

6. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta del SA.

Art. 9 – Intimazione ad Adempiere e Risoluzione

1. Ferma restando l'applicazione dell'art. 108 D.lgs. n. 50/2016 e degli artt. 1453 e ss. c.c., la diffida di cui all'art. 1454 c.c. deve essere fatta tramite PEC.

Art. 10 – Clausole risolutive espresse

1. Ferme restando le facoltà di cui ai successivi artt. 11 e 12, il SA e/o gli Enti Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potranno risolvere le Convenzioni e il singolo Contratto attuativo (OF/OAF) ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, nei seguenti casi:

- a) accertamento del venir meno di alcuno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula delle Convenzioni e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
- b) grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del Codice;
- c) mancata reintegrazione della garanzia definitiva eventualmente escussa,

Riproduzione cartacea ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 del documento informatico sottoscritto digitalmente da RIVA MARIA il 26/03/2024 15:16:27
Riproduzione cartacea ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 del documento informatico sottoscritto digitalmente da FRANCESCA MONARI il 26/03/2024 15:15:16
Riproduzione cartacea ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 del documento informatico sottoscritto digitalmente da CACCAVALE VINCENZO il 26/03/2024 15:11:19
Protocollo Generale: 2024 / 20257 del 26/03/2024

entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta;

d) nei casi di cui ai seguenti articoli del Capitolato: art. 13 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), art. 15 (Brevetti industriali e diritti d'autore), art. 25 (Modalità di Remunerazione, Fatturazione e Pagamenti dei servizi), art. 26 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti), art. 27 (Tracciabilità dei flussi finanziari), nonché par. 24 del Disciplinare di gara (Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari);

e) nonché nei casi di cui ai seguenti articoli della presente Convenzione: art. 8 (Garanzia definitiva), art. 11 (Clausola risolutiva ai sensi della normativa antimafia), art. 13 (Subappalto), art. 14 (Riservatezza), art. 16 (Norme di comportamento);

f) in caso di violazione del Patto di Integrità dell'Ente e del Codice di Comportamento (cfr. art. 15);

g) in caso di mancato rispetto delle norme di sicurezza nonché mancata esecuzione delle attività previste in Capitolato per garantire la sicurezza;

h) grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni;

1) in tutte le altre diverse ipotesi previste dal Capitolato e dalle Convenzioni.
2. Il SA e/o gli Enti Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, devono risolvere una o più delle presenti Convenzioni e il singolo contratto attuativo senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento nei casi previsti dall'art. 109 D.lgs. n. 50/2016 e per i relativi effetti, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC.

3. La risoluzione di una o più delle presenti Convenzioni legittima la

Riproduzione cartacea ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 del documento informatico sottoscritto digitalmente da RIVA MARIA il 26/03/2024 15:16:27
Riproduzione cartacea ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 del documento informatico sottoscritto digitalmente da FRANCEŠCA MONARI il 26/03/2024 15:15:16
Riproduzione cartacea ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 del documento informatico sottoscritto digitalmente da CACCAVALE VINCENZO il 26/03/2024 15:11:19
Protocollo Generale: 2024 / 20257 del 26/03/2024

risoluzione dei singoli contratti attuativi a partire dal suo verificarsi. In tal caso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore degli Enti Contraenti.

4. In tutti i casi di risoluzione di una o più delle presenti Convenzioni e/o del/i contratto/i attuativi, il SA e/o l'Amministrazione Contraente avranno diritto di escutere la garanzia prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/i contratto/i risolto/i; ove l'escussione non sia possibile, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore via PEC: in ogni caso, resta fermo il diritto al risarcimento dell'ulteriore maggior danno.

Art. 11 - Clausola risolutiva ai sensi della normativa antimafia

1. Per le verifiche antimafia finalizzate alla stipula del presente contratto si è proceduto alla consultazione della Banca Dati Nazionale unica della documentazione Antimafia (BDNA), oltre che delle "White List" provinciali tenute della Prefettura territorialmente competente.

2. In ragione del provvedimento della Prefettura di Napoli PG 351253 del 2/11/2023, si procede alla stipula delle presenti Convenzioni sotto condizione risolutiva espressa.

3. In ogni caso, laddove dovesse pervenire dalla Prefettura competente informazione antimafia interdittiva, il presente contratto verrà risolto di diritto e con effetto immediato, così come previsto anche dall'art. 92 commi 2, 3 e 4 D.lgs. 159/2011 e s.m.i., fatto salvo, ai sensi delle disposizioni vigenti, il pagamento delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

Art. 12 - Recesso

Riproduzione cartacea ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 del documento informatico sottoscritto digitalmente da RIVA MARIA il 26/03/2024 15:16:27
Riproduzione cartacea ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 del documento informatico sottoscritto digitalmente da FRANCESCA MONARI il 26/03/2024 15:15:16
Riproduzione cartacea ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 del documento informatico sottoscritto digitalmente da CACCAVALE VINCENZO il 26/03/2024 15:11:19
Protocollo Generale: 2024 / 20257 del 26/03/2024

1. Gli Enti Contraenti e/o il SA, per quanto di proprio interesse, hanno diritto di recedere unilateralmente da ciascun singolo contratto di fornitura e/o da una o più delle presenti Convenzioni, in tutto o in parte, ai sensi e per gli effetti dell'art. 109 D.lgs. n. 50/2016.

2. In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l'Ente Contraente che abbiano incidenza sulla prestazione dei servizi, lo stesso potrà unilateralmente recedere in tutto o in parte dal contratto con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore tramite PEC.

3. Qualora il SA receda da una o più delle Convenzioni ai sensi del comma 1, non potranno essere emessi nuovi OF e i singoli Enti Contraenti potranno a loro volta recedere dai rispettivi contratti, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con PEC, fatto salvo quanto previsto in ordine a risarcimenti, compensi, indennizzi e/o rimborsi.

4. Il SA può, altresì, esercitare il diritto di recesso nel caso previsto al precedente art. 4.2 comma 3.

Art. 13 – Subappalto

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, intende affidare in subappalto i servizi oggetto dell'appalto nei limiti e con le modalità previste dalla documentazione di gara e dalla vigente normativa.

2. Il subappalto è quindi ammesso alle condizioni, ai limiti e nel rispetto degli obblighi individuati dall'art. 105 D.lgs. n. 50/2016, come declinati al par. 9 del Disciplinare, previa autorizzazione dell'Ente aderente, cui il Fornitore dovrà presentare apposita richiesta.

3. Il Fornitore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti degli Enti Contraenti dei danni che dovessero derivare ai predetti o a terzi per

Riproduzione cartacea ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 del documento informatico sottoscritto digitalmente da RIVA MARIA il 26/03/2024 15:16:27
Riproduzione cartacea ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 del documento informatico sottoscritto digitalmente da FRANCESCA MONARI il 26/03/2024 15:15:16
Riproduzione cartacea ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 del documento informatico sottoscritto digitalmente da CACCAVALE VINCENZO il 26/03/2024 15:11:19
Protocollo Generale: 2024 / 20257 del 26/03/2024

fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività; sono altresì responsabili in solido nei confronti degli Enti Contraenti in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto, fatte salve le ipotesi di cui all'art. 105 comma 13 lett. a) e b) del Codice. In particolare, il Fornitore e il subappaltatore si impegnano a manlevare e tenere indenne gli Enti Contraenti da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa che possano originarsi da eventuali violazioni del Regolamento G.D.P.R. n. 679/2016.

Art. 14 – Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione e dei singoli OF/OAF; l'obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione delle Convenzioni e dei singoli OF/OAF, ma non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

2. Il Fornitore è responsabile dell'esatta osservanza degli obblighi di segretezza anzidetti da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi.

3. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il SA nonché gli Enti Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto rispettivamente le

Convenzioni e/o i singoli OF, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

4. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.lgs. n. 193/2006 e dal G.D.P.R. n. 679/2016.

Art. 15 - Trattamento dei dati

1. Con la sottoscrizione delle presenti Convenzioni le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in sua esecuzione, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dal GDPR n. 679/2016, esclusivamente nell'ambito della procedura di gara che la ha preceduta, ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal regolamento medesimo.

2. In ogni caso gli Enti Contraenti, aderendo a una delle presenti Convenzioni con l'emissione dell'OF, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione al SA, da parte del Fornitore, anche per via telefonica e/o telematica, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse all'esecuzione di una delle Convenzioni e dei singoli OF/OAF.

3. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi del predetto regolamento.

4. Qualora, in relazione all'esecuzione delle Convenzioni e degli OF/OAF, vengano affidati trattamenti di dati personali di cui il SA e/o gli Enti Contraenti risultano titolari al Fornitore, questi è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del citato GDPR n. 679/2016 come da accordo sottoscritto in data odierna, facente parte del presente atto, anche se a esso non materialmente allegato.

Riproduzione cartacea ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 del documento informatico sottoscritto digitalmente da RIVA MARIA il 26/03/2024 15:16:27
Riproduzione cartacea ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 del documento informatico sottoscritto digitalmente da FRANCESCA MONARI il 26/03/2024 15:15:16
Riproduzione cartacea ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 del documento informatico sottoscritto digitalmente da CACCAVALE VINCENZO il 26/03/2024 15:11:19
Protocollo Generale: 2024 / 20257 del 26/03/2024

Art. 16 – Norme di comportamento

1. In riferimento al divieto di c.d. “Pantouflage – revolving doors” previsto dall'art. 53 comma 16 ter D.lgs. n. 165/2001, introdotto dall'art. 1 comma 42 L n. 190/2012, il Fornitore, con la sottoscrizione del presente atto, a mezzo del comparente ing. Vincenzo Caccavale, dichiara - a pena di risoluzione ipso jure del presente contratto e degli ordinativi di fornitura, con obbligo di restituire compensi eventualmente percepiti dagli Enti Contraenti - di non aver concluso, e di impegnarsi a non concludere, contratti di lavoro subordinato o autonomo, e comunque di non aver attribuito, e di impegnarsi a non attribuire, incarichi a ex dipendenti della Città Metropolitana di Bologna e degli Enti Contraenti, che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto degli stessi Enti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro presso gli Enti.

Al verificarsi di tale ipotesi, il Soggetto Aggregatore e/o gli Enti contraenti, secondo i rispettivi ambiti di competenza, provvederanno a segnalare l'accaduto all'ANAC e all'appaltatore verrà inibita la possibilità di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni.

2. Ai sensi e per gli effetti del comma 3 dell'art. 2 D.P.R. n. 62/2013, il Fornitore dichiara altresì di osservare il codice generale di comportamento dei dipendenti pubblici e, in particolare, il codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Bologna - approvato con Atto del Sindaco Metropolitano n. 19/2019 - per i rapporti con il Soggetto Aggregatore nonché quello degli Enti Contraenti per tutti i rapporti con questi ultimi, pertanto, a tale fine si impegna affinché gli obblighi di condotta in esso contenuti siano rispettati dai propri collaboratori a qualsiasi titolo, in

Riproduzione cartacea ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 del documento informatico sottoscritto digitalmente da RIVA MARIA il 26/03/2024 15:16:27
Riproduzione cartacea ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 del documento informatico sottoscritto digitalmente da FRANCESCA MONARI il 26/03/2024 15:15:16
Riproduzione cartacea ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 del documento informatico sottoscritto digitalmente da CACCAVALE VINCENZO il 26/03/2024 15:11:19
Protocollo Generale: 2024 / 20257 del 26/03/2024

relazione alle prestazioni dedotte nel presente contratto. In caso di inosservanza del suddetto obbligo il presente contratto si intenderà risolto di diritto.

A tal fine l'Ente Contraente, nell'esecuzione degli OF, si riserva di richiedere all'impresa, la quale provvederà a fornire riscontro entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta, l'elenco dei propri dipendenti e/o collaboratori unitamente alla dichiarazione dei medesimi di accettare espressamente la presente clausola.

Art. 17 - Patto di Integrità

Il Fornitore ha sottoscritto, in fase di gara, in data 1/02/2023, il "Patto di Integrità" costituente l'All. 3 al Disciplinare di gara, impegnandosi così a rispettarne i principi e gli obblighi.

Art. 18 - Foro competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e il SA, è competente in via esclusiva il Foro di Bologna.
2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e gli Enti contraenti, la competenza è determinata in base alla normativa vigente.

Art. 19 - Clausola finale

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, che dichiarano quindi di approvare specificamente e singolarmente, nonché nel loro insieme; qualunque modifica al presente atto non può aver luogo che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole delle Convenzioni e/o dei singoli OF non comporta invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

Art. 20 - Clausole vessatorie

Riproduzione cartacea ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 del documento informatico sottoscritto digitalmente da RIVA MARIA il 26/03/2024 15:16:27
Riproduzione cartacea ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 del documento informatico sottoscritto digitalmente da FRANCESCA MONARI il 26/03/2024 15:15:16
Riproduzione cartacea ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 del documento informatico sottoscritto digitalmente da CACCAVALE VINCENZO il 26/03/2024 15:11:19
Protocollo Generale: 2024 / 20257 del 26/03/2024

1. Il sottoscritto ing. Vincenzo Caccavale, quale Procuratore speciale del Fornitore, dichiara di avere piena conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti e atti ivi richiamati; dichiara altresì, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 c.c., di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere nello specifico considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole.

2. In particolare dichiara di approvare specificamente le clausole di cui ai seguenti articoli:

- del Capitolato: art. 13 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), art. 14 (Penali), art. 18 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), art. 19 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro), art. 26 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti);

- delle Convenzioni: art. 10 (Clausole risolutive espresse), art. 11 (Clausola risolutiva ai sensi della normativa antimafia), art. 12 (Recesso), art. 14 (Riservatezza), art. 15 (Trattamento dei dati), Art. 16 (Norme di comportamento), art. 18 (Foro competente), art. 22 (Oneri fiscali e spese contrattuali).

SEZIONE II: “CONDIZIONI SPECIALI DI CONTRATTO”

Le disposizioni della presente Sezione II, denominata “Condizioni Speciali di Contratto” – suddivisa in tre diversi articolati (dall’art. 21 all’art. 23) contraddistinti da numeri (Convenzione n. 1, Convenzione n. 2 e Convenzione n. 3) corrispondenti a ciascun Lotto oggetto della procedura – costituiscono parte integrante e sostanziale della sola fra le tre Convenzioni, di volta in volta relativa a quello fra i Lotti ivi rispettivamente indicato. Si applicano, invece, a ciascuno dei Lotti tutte le clausole contenute supra nella

Riproduzione cartacea ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 del documento informatico sottoscritto digitalmente da RIVA MARIA il 26/03/2024 15:16:27
 Riproduzione cartacea ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 del documento informatico sottoscritto digitalmente da FRANCESCA MONARI il 26/03/2024 15:15:16
 Riproduzione cartacea ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 del documento informatico sottoscritto digitalmente da CACCIAVALE VINCENZO il 26/03/2024 15:11:19
 Protocollo Generale: 2024 / 20257 del 26/03/2024

Sezione I, denominata “Condizioni Generali di Contratto”, queste ultime costituendo parte integrante e sostanziale di ciascuna delle tre Convenzioni.

Costituiscono parte integrante e sostanziale delle sole Convenzioni inerenti il Lotto cui si riferiscono, le Offerte Tecniche ed Economiche presentate dal Fornitore per i Lotti 1, 2, 3.

CONVENZIONE N. 1 - LOTTO 1

Art. 21 - Valore della Convenzione n.1, per il Lotto 1 (infra “CL1”)

1. L'importo di CL1, avente a oggetto il lotto territoriale n. 1 come individuato dall'art. 3 del Disciplinare di gara, per l'intera durata di 24 (ventiquattro) mesi, è pari a Euro 3.607.200,00, comprensivo dei costi della manodopera, nonché degli oneri per la sicurezza, stimati in complessivi Euro 7.200,00 ed esclusa l'IVA.

2. Il Fornitore si obbliga ad accettare OF ed eventuali OAF emessi dagli Enti Contraenti fino a concorrenza del predetto massimale, anche a seguito dell'esercizio da parte del SA dell'opzione di proroga e/o rinnovo di cui al precedente art. 4.2, I.V.A. esclusa.

3. La stipula della Convenzione non vincola in alcun modo gli Enti Contraenti, né tantomeno il SA, all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di servizi, bensì dà origine unicamente a un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza dell'importo massimo contrattuale, gli OF/OAF emessi, salvo quanto stabilito per il citato ordinativo “Minimo”.

4. Sarà, comunque, facoltà del Fornitore accettare richieste di ordinativi inferiori al suddetto minimo, in base alla capienza della Convenzione.

Art. 22 - Oneri fiscali e spese contrattuali

Riproduzione cartacea ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 del documento informatico sottoscritto digitalmente da RIVA MARIA il 26/03/2024 15:16:27
Riproduzione cartacea ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 del documento informatico sottoscritto digitalmente da FRANCESCA MONARI il 26/03/2024 15:15:16
Riproduzione cartacea ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 del documento informatico sottoscritto digitalmente da CACCAVALE VINCENZO il 26/03/2024 15:11:19
Protocollo Generale: 2024 / 20257 del 26/03/2024

La presente CL1 è stipulata in forma pubblico-amministrativa, sottoscritta con firma digitale, ed è soggetta a registrazione. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri, anche tributari nonché le spese contrattuali, i diritti di segreteria, le imposte di registro e di bollo, ecc., a eccezione di quelle che fanno carico alle Amministrazioni Contraenti per legge.

Art. 23 - Responsabile del Servizio

Con la stipula della presente CL1, il Fornitore individua nel Geom. Renato Sollazzo il Referente nei confronti del SA con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

CONVENZIONE N. 2 - LOTTO 2

Art. 21 - Valore della Convenzione n.2 per il Lotto 2 (infra "CL2")

1. L'importo di CL2, avente a oggetto il lotto territoriale n. 2 come individuato dall'art. 3 del Disciplinare di Gara, per l'intera durata di ventiquattro mesi, è pari a € 1.202.400,00 comprensivo dei costi della manodopera, nonché degli oneri per la sicurezza, stimati in complessivi € 2.400,00 ed esclusa l'IVA.

2. Il Fornitore si obbliga ad accettare OF ed eventuali OAF emessi dagli Enti Contraenti fino a concorrenza del predetto massimale, anche a seguito dell'esercizio da parte del SA dell'opzione di proroga e/o rinnovo di cui al precedente art. 4.2, I.V.A. esclusa.

3. La stipula della Convenzione non vincola in alcun modo gli Enti Contraenti, né tantomeno il SA, all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di servizi, bensì dà origine unicamente a un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza dell'importo massimo contrattuale, gli OF/OAF emessi, salvo quanto stabilito per il citato

Riproduzione cartacea ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 del documento informatico sottoscritto digitalmente da RIVA MARIA il 26/03/2024 15:16:27
Riproduzione cartacea ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 del documento informatico sottoscritto digitalmente da FRANCE\$CA MONARI il 26/03/2024 15:15:16
Riproduzione cartacea ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 del documento informatico sottoscritto digitalmente da CACCAVALE VINCENZO il 26/03/2024 15:11:19
Protocollo Generale: 2024 / 20257 del 26/03/2024

ordinativo “Minimo”.

4. Sarà, comunque, facoltà del Fornitore accettare richieste di ordinativi inferiori al suddetto minimo, in base alla capienza della Convenzione.

Art. 22 - Oneri fiscali e spese contrattuali

La presente CL2 è stipulata in forma pubblico-amministrativa, sottoscritta con firma digitale, ed è soggetta a registrazione. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri, anche tributari nonché le spese contrattuali, i diritti di segreteria, le imposte di registro e di bollo, ecc., a eccezione di quelle che fanno carico alle Amministrazioni Contraenti per legge.

Art. 23 - Responsabile del Servizio

Con la stipula della presente CL2 il Fornitore individua nel Geom. Renato Sollazzo il Referente nei confronti del SA con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

CONVENZIONE N. 3 - LOTTO 3

Art. 21 - Valore della Convenzione n. 3, per il Lotto 3 (infra “CL3”)

1. L'importo di CL3, avente a oggetto il lotto territoriale n. 3 come individuato dall'art. 3 del Disciplinare di gara, per l'intera durata di ventiquattro mesi, è pari a € 1.202.400,00, comprensivo dei costi della manodopera, nonché degli oneri per la sicurezza, stimati in complessivi € 2.400,00 ed esclusa l'IVA.

2. Il Fornitore si obbliga ad accettare OF ed eventuali OAF emessi dagli Enti Contraenti fino a concorrenza del predetto massimale, anche a seguito dell'esercizio da parte del SA dell'opzione di proroga e/o rinnovo di cui al precedente art. 4.2, I.V.A. esclusa.

3. La stipula della Convenzione non vincola in alcun modo gli Enti

Riproduzione cartacea ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 del documento informatico sottoscritto digitalmente da RIVA MARIA il 26/03/2024 15:16:27
Riproduzione cartacea ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 del documento informatico sottoscritto digitalmente da FRANCESCA MONARI il 26/03/2024 15:15:16
Riproduzione cartacea ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 del documento informatico sottoscritto digitalmente da CACCIAVALE VINCENZO il 26/03/2024 15:11:19
Protocollo Generale: 2024 / 20257 del 26/03/2024

Contraenti, né tantomeno il SA, all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di servizi, bensì dà origine unicamente a un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza dell'importo massimo contrattuale, gli OF/OAF emessi, salvo quanto stabilito per il citato ordinativo "Minimo".

4. Sarà, comunque, facoltà del Fornitore accettare richieste di ordinativi inferiori al suddetto minimo, in base alla capienza della Convenzione.

Art. 22 - Oneri fiscali e spese contrattuali

La presente CL3 è stipulata in forma pubblico-amministrativa, sottoscritta con firma digitale, ed è soggetta a registrazione. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri, anche tributari nonché le spese contrattuali, i diritti di segreteria, le imposte di registro e di bollo, ecc., a eccezione di quelle che fanno carico alle Amministrazioni Contraenti per legge.

Art. 23 - Responsabile del Servizio

Con la stipula della presente CL3 il Fornitore individua nel Geom. Renato Sollazzo il Referente nei confronti del SA con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

=====

Si dà atto che l'imposta di bollo e quella di registro, relative a CL 1, CL 2 e CL3, sono state versate come da documentazione in atti al PG n. 15568 del 7/03/2024.

Richiesto io Segretario Generale ho ricevuto le presenti tre Convenzioni, incorporate in questo unico atto, formato e stipulato in modalità digitale, dattiloscritto da persona di mia fiducia su 25 pagine intere e n. 14 righe della pagina successiva, comprese le firme che occorrono per la chiusura dello

Riproduzione cartacea ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 del documento informatico sottoscritto digitalmente da RIVA MARIA il 26/03/2024 15:16:27
Riproduzione cartacea ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 del documento informatico sottoscritto digitalmente da FRANCESCA MONARI il 26/03/2024 15:15:16
Riproduzione cartacea ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 del documento informatico sottoscritto digitalmente da CACCAVALE VINCENZO il 26/03/2024 15:11:19
Protocollo Generale: 2024 / 20257 del 26/03/2024

stesso dopo la lettura e conferma delle parti, che lo riconoscono in tutto conforme alla loro volontà, le quali dichiarano di aver preso visione degli allegati e mi dispensano da darne lettura, viene sottoscritto, insieme con me ed alla mia presenza e vista, con modalità digitale, apposta ai sensi dell'art. 1 comma 1 lettera s) D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, ovvero Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), dichiarando che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'art. 1, comma 1 lettera f) del citato CAD.

Firmato digitalmente da:

Città metropolitana: Dirigente del Settore Affari generali e istituzionali,
appalti metropolitani e partecipazioni societarie e Referente unico del

Soggetto aggregatore, Dott.ssa Francesca Monari

Fornitore: Safety Management Service S.p.A., Ing. Vincenzo Caccavale

Il Segretario Generale: Dott.ssa Maria Riva

Allegato “A”

Al contratto rep. N. 118/2024



Repertorio n. 1098

Raccolta n. 790

Concetta Capone
NOTAIO

PROCURA SPECIALE
REPUBBLICA ITALIANA

Registrato a:
CASERTA
il 14/02/2018
n. 2858
Seric 11'

L'anno duemiladiciotto, il giorno tredici, del mese di febbraio.

A Casoria, alla Strada Statale Sannitica Km 8,5, palazzo Serlini, interno 4 (quattro).

Avanti a me Concetta Capone, notaio a San Felice a Canello, con studio in via Roma n. 129, iscritta nel Ruolo dei Notai del Distretto Notarile di Santa Maria Capua Vetere, si è costituito

- Crescenzo TRALICE, nato ad Afragola (NA) il 2 gennaio 1953, domiciliato per la carica presso la sede sociale, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato e legale rappresentante della società "**SAFETY MANAGEMENT SERVICE S.P.A.**", in sigla S.M.S. S.P.A., con sede in Napoli, alla Via Agostino Depretis n. 88, capitale sociale Euro 440.000,00 (quattrocentoquarantamila virgola zero zero), interamente versato, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli 04809241211, a quest'atto legittimato ed autorizzato in virtù del vigente Statuto.

Io Notaio sono certa dell'identità personale del costituito, il quale nomina e costituisce procuratore della suddetta società l'Ing. **Vincenzo CACCAVALE**, nato Napoli (NA) il 31 luglio 1981 e residente ad Afragola(NA) alla Via Pavia n. 43, codice fiscale CCC VCN 81L31 F839W, affinché in nome, per conto ed in rappresentanza della società "**SAFETY MANAGEMENT SERVICE S.P.A.**", quale aggiudicataria di appalti di lavori, appalti di servizi ed appalti di servizi di "facility management" con società Pubbliche o Private, possa sottoscrivere i seguenti atti senza limiti di importo:

- contratti di appalto con enti pubblici e privati per ogni tipo di opera, anche in economia, stabilendo prezzi, modalità, termini e condizioni;
- verbali di consegna;
- contratti applicativi di Appalto;
- comunicazioni ufficiali;
- costituire associazioni temporanee di imprese;
- accordi con il personale e OO.SS.;
- contratti di Variante in corso d'opera;
- contratti di consulenza;
- stato di Avanzamento Lavori;
- verbali di concordamento nuovi prezzi;
- libretti di Misure;
- registri di Contabilità;
- iscrizione riserve
- verbali di somma urgenza;
- verbali di consegna Lavori;
- verbali di ultimazione Lavori;

Riproduzione cartacea ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs. 82/2005 del documento informatico sottoscritto digitalmente da RIVA MARIA il 26/03/2024 15:16:27
Riproduzione cartacea ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs. 82/2005 del documento informatico sottoscritto digitalmente da FRANCESCA MONARI il 26/03/2024 15:15:16
Riproduzione cartacea ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs. 82/2005 del documento informatico sottoscritto digitalmente da CACCAVALE VINCENZO il 26/03/2024 15:11:19
Protocollo Generale: 2024 / 20257 del 26/03/2024



Concetta Capone
NOTAIO

- atti di Sottomissione per redazione Perizie di Variante
- Stato finale dei Lavori;
- verbali e certificati di collaudo;
- consegna aree di lavoro;
- nomine e deleghe;
- partecipare ed assistere a riunioni di coordinamento per l'esecuzione dei lavori;
- offerte e proposte;
- approvare procedure, il manuale del sistema di gestione integrato e piani della qualità.

A tale scopo viene attribuito al nominato procuratore ogni più ampio potere per fare in genere quant'altro si rendesse necessario od anche soltanto utile ai fini del completo e finale adempimento del presente mandato.

Il tutto con promessa di aver dato per rato e valido il suo operato sotto gli obblighi di legge e senza bisogno di ulteriori ratifiche o conferme.

E richiesto, io notaio ho ricevuto quest'atto, da me letto al costituito.

Consta di un foglio, da me scritto in gran parte con mezzi elettronici ed in piccola parte a mano su quattro facciate.

Esso viene sottoscritto dal costituito e da me notaio alle ore diciotto e cinquantacinque (18:55).

Firmato Crescenzo Tralice

" Concetta Capone - segue sigillo

oooOooo

Certifico io dott.ssa Concetta Capone, notaio in San Felice a Canello, che la presente copia fotostatica, composta da un foglio scritto su due facciate è conforme all'originale nei miei atti.

Si rilascia in carta semplice per gli usi consentiti.

San Felice a Canello, 14 febbraio 2018



Riproduzione cartacea ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs. 82/2005 del documento informatico sottoscritto digitalmente da RIVA MARIA il 26/03/2024 15:16:27
Riproduzione cartacea ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs. 82/2005 del documento informatico sottoscritto digitalmente da FRANCESCA MONARI il 26/03/2024 15:15:16
Riproduzione cartacea ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs. 82/2005 del documento informatico sottoscritto digitalmente da CACCAVALE VINCENZO il 26/03/2024 15:11:19
Protocollo Generale: 2024 / 20257 del 26/03/2024